SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3837

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, ERROI e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1999

Limiti d'età per l'ammissione alla prova di preselezione informatica nel concorso notarile

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La legge 26 luglio 1995, n. 328, recante «Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile», ha modificato il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, statuendo, tra l'altro, che per l'ammissione alla prova di preselezione informatica nel concorso notarile gli aspiranti non devono aver compiuto i quarant'anni alla data del bando di concorso.

In tal modo è stata sostituita la precedente previsione secondo cui il limite massimo di età per l'accesso al concorso notarile era di anni cinquanta.

Si chiede il ripristino di tale ultimo limite in considerazione del fatto che successivamente il Parlamento, con legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», all'articolo 3, comma 6, ha deciso che la partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificata dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, è sostituita dalla seguente:

«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;».